

## DELIBERA N. 23/10/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società H3G S.p.A. per la violazione dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 in relazione all'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 353/08/CONS

### L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 27 gennaio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 416/07/CONS recante "Diffida agli operatori di telefonia mobile ad adempiere l'obbligo di riconoscimento del credito residuo agli utenti ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 40/2007";

VISTA la delibera n. 353/08/CONS recante "Nuovi termini per adempiere all'obbligo della portabilità del credito residuo in caso di trasferimento delle utenze di cui alla delibera 416/07/CONS", notificata alla società H3G S.p.A. in data 31 luglio 2008;

VISTO il verbale di accertamento n. 38/09 del 16 luglio 2009 ed il conseguente atto di contestazione della Direzione tutela dei consumatori n. 38/09/DIT, di pari data, notificato in data 28 luglio 2009, con il quale è stata contestata alla società H3G S.p.A., con sede legale a Trezzano Sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci, n. 1, e

sede secondaria in Roma, Via Alessandro Severo n. 246, la violazione 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259, 1° agosto 2003, per non aver ottemperato alla diffida di cui alla delibera n. 353/08/CONS;

VISTA la nota del 30 luglio 2009, registrata al protocollo dell'Autorità con n. 64236 del 3 agosto 2009, con la quale la Società predetta ha inteso fornire le proprie giustificazioni al riguardo;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Deduzioni della società interessata.**

1. Nella propria memoria H3G S.p.A. ha esplicitato le proprie difese, elencando le attività poste in essere a partire dal 30 giugno 2009, finalizzate all'avvio del servizio entro il 10 agosto 2009, rinviando a quanto dichiarato all'Autorità nel corso dell'audizione tenutasi il 15 aprile 2009 in ordine ai motivi che avrebbero giustificato il ritardo nella implementazione del servizio, principalmente di natura economica e riferibili alle dinamiche di gestione degli investimenti aziendali.

### **II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di H3G S.p.A.**

Le giustificazioni addotte dalla Società H3G S.p.A. non appaiono meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi.

In via preliminare va rimarcato come la memoria difensiva prodotta dalla Società a seguito della notifica dell'atto di contestazione nulla aggiunge, se non una mera elencazione delle attività poste in essere a partire dal 30 giugno 2009, alle giustificazioni addotte nel corso della citata audizione del 15 aprile 2009 ai fini della concessione di una proroga del termine di 10 mesi, assegnato dalla delibera 353/08/CONS, già ritenute dall'Autorità insufficienti.

Ne deriva che anche in questa sede potranno utilmente richiamarsi le motivazioni che hanno portato questa Autorità a confermare il termine assegnato con la delibera 353/08/CONS, rigettando la richiesta di proroga summenzionata, comunicate alla Società interessata con la nota del 6 maggio 2009, recante prot. 36485/09.

In effetti, le motivazioni di natura economica evidenziate da H3G S.p.A. nel corso dell'audizione summenzionata non possono ritenersi fondate, alla luce del ragionevole lasso di tempo concesso per la implementazione del servizio (10 mesi), stabilito sulla base di una complessa istruttoria, nel corso della quale sono state valutate le osservazioni degli operatori anche sotto il profilo della sostenibilità degli investimenti.

Allo stesso tempo non possono essere condivise le argomentazioni circa la complessità degli interventi di natura tecnica da realizzare per l'implementazione del servizio, in quanto, ancora una volta, il termine di cui sopra appare sicuramente congruo

rispetto ad interventi già noti agli operatori e programmati con largo anticipo nel corso dell'attività istruttoria, e poi concertati nell'ambito dei tavoli tecnici interoperatore.

D'altro canto, dalla memoria difensiva presentata dalla stessa H3G S.p.A. risulta che, a seguito della succitata comunicazione del 6 maggio 2009, con la quale le si comunicava, per l'appunto, il rigetto della istanza di proroga con invito a provvedere alla immediata prosecuzione delle operazioni necessarie all'avvio del nuovo servizio nei termini stabiliti, non si ha evidenza di attività finalizzate all'ottemperanza a tale invito, se non a partire dalla riunione del tavolo tecnico del 30 giugno successivo.

Per tutto quanto sopra esposto, dunque, non può che confermarsi la responsabilità della Società in epigrafe in ordine alla inottemperanza entro i termini assegnati alla diffida di cui alla delibera n. 353/09/CONS.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003 nei confronti della società H3G S.p.A.;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale, equivalente ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha ritardato l'avvio del servizio di portabilità del credito residuo con evidenti ricadute pregiudizievoli non solo rispetto ai propri clienti, ma, a causa della necessaria contestualità di avvio per tutti gli operatori, anche nei confronti dei clienti degli altri operatori sul mercato;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che, sebbene in ritardo rispetto al termine indicato, il servizio di trasferimento del credito residuo è entrato in funzione a partire dal 10 agosto 2009;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società H3G S.p.A. è dotata di una organizzazione tale da consentire nei tempi stabiliti l'assolvimento di tutte le attività tecniche e gestionali necessarie all'adempimento dell'obbligo di legge;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata e da farla ritenere sufficientemente afflittiva nella misura del minimo edittale.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

## ORDINA

alla società H3G S.p.A., con sede legale a Trezzano sul Naviglio (Mi), Via Leonardo da Vinci, n. 1, e sede secondaria in Roma, alla via Alessandro Severo n. 246, di pagare quale sanzione amministrativa la somma di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003;

## DIFFIDA

la società H3G S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 98, comma 11, del predetto decreto legislativo;

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 11 del decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 23/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Del n. 23 /10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 27 gennaio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI  
Gianluigi Magri  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola